

UNIONE EUROPEA – REPUBBLICA ITALIANA REGIONE TOSCANA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013- Reg. CE 1698/2005

Bando Misura 123 – sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”

Fase 4 – Annualità 2011

Indice

1	Denominazione e codice della misura	1
2	Soggetti ammessi a presentare domanda	2
3	Condizioni di accesso	2
3.1	Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà.....	2
3.2	Vantaggi per i produttori agricoli di base.....	3
3.3	Miglioramento del rendimento globale dell'impresa.....	5
4	Settori di intervento	5
5	Tipologie di investimento ammissibili	5
5.1	Specifiche relative alle tipologie di investimenti.....	6
5.2	Limitazioni ed esclusioni relative alle tipologie di investimenti.....	8
6	Tipologie di spesa ammissibili	8
6.1	Spese generali.....	9
6.2	Descrizione delle spese non ammissibili.....	9
7	Localizzazione dell'investimento	10
8	Impegni e riduzioni	10
8.1	Impegni dalla presentazione della domanda di aiuto fino al pagamento.....	10
8.2	Riduzioni.....	10
9	Tassi, importi dei contributi e risorse finanziarie	10
9.1	Tassi di contribuzione.....	10
9.2	Risorse finanziarie.....	11
10	Domanda di aiuto	12
10.1	Termini di presentazione della domanda di aiuto.....	12
10.2	Presenza d'atto della graduatoria preliminare.....	12
11	Richiesta del completamento della domanda di aiuto	12
12	Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale	14

1 Denominazione e codice della misura

Denominazione della misura: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 20,b,iii /art 28 Reg. (CE) 1698/05).

Codice della misura: 123 - sottomisura a) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.

La misura si riferisce prioritariamente al seguente obiettivo specifico: rafforzare le filiere produttive agricole:

- assicurando la ricaduta dei vantaggi economici anche sui produttori agricoli e forestali di base;
- favorendo la costituzione o l'accorciamento delle filiere di produzione e commercializzazione;
- favorendo l'integrazione tra imprese.

La misura persegue, inoltre, anche altri obiettivi specifici previsti al paragrafo 5.3.1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana versione 6, in attesa di approvazione, notificato alla Commissione Europea il 15 giugno 2010 e dichiarato, da quest'ultima ricevibile in data 17/06/2010 (di seguito indicato con il termine "PSR").

2 Soggetti ammessi a presentare domanda

1. Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
 - a) tabaccicoltori, così come definiti nel Documento Attuativo Regionale approvato con Del. GR. n. 685 del 19 luglio 2010 (di seguito indicato con il termine DAR) al paragrafo 2.10 “Destinazione dei fondi derivanti dall’OCM tabacco”;
 - b) imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione del tabacco;
 - c) imprese operanti in altri settori di cui al successivo paragrafo 4 “Settori di intervento”.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) che presentano domanda nel presente bando sono ammessi con riserva nella graduatoria a loro dedicata, di cui al successivo paragrafo 9.2, al fine di verificarne la compatibilità con le proposte di modifica al PSR. La riserva sarà sciolta con l’approvazione da parte della Commissione Europea della versione del PSR sopra menzionata.
2. I soggetti di cui sopra, oltre a possedere tutti gli altri requisiti e limitazioni previsti nell’Allegato al DAR “Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari” (di seguito indicato con il termine “Allegato DAR”) al paragrafo 3.1.2 “Limitazioni ed esclusioni – Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, devono sostenere direttamente le spese collegate all’investimento ed effettuare attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli appartenenti all’Allegato I del Trattato ed elencati al successivo paragrafo 4 “Settori di intervento”.
Dallo svolgimento di tale attività è consentito ottenere anche prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato.
I soggetti richiedenti devono inoltre:
 - a) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/1999 ed essere iscritti all’anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA;
 - b) essere in possesso dei beni oggetto della domanda di aiuto nel rispetto di quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.5 “Acquisto e possesso di beni immobili”;
 - c) soddisfare le condizioni previste nell’Allegato DAR al paragrafo 2 “Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure”:
 - condizioni di accesso relative ai beneficiari (paragrafo 2.1 “Condizioni di accesso relative ai beneficiari” dell’Allegato DAR);
 - cantierabilità degli investimenti (paragrafo 2.2 “Cantierabilità degli investimenti” dell’Allegato DAR) ;
 - inizio dei lavori (paragrafi 2.3 “Inizio lavori” dell’Allegato DAR e 3.3.3.1.1 “Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento” del DAR);
 - d) soddisfare le condizioni previste al successivo paragrafo 3 “Condizioni di accesso” del presente bando relative a:
 - imprese non in difficoltà;
 - vantaggi per i produttori agricoli di base;
 - miglioramento del rendimento globale dell’impresa;
 - e) soddisfare le condizioni di ammissibilità degli investimenti previste al successivo paragrafo 5 “Tipologie di investimenti ammissibili” e seguenti.
3. Per quanto riguarda i progetti relativi all’attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei prodotti agricoli) sono ammessi esclusivamente i soggetti che:
 - a) associano prevalentemente imprese operanti nella produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli primari di cui al successivo paragrafo 4 “Settori di intervento”;
 - b) e si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest’ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo di ciascuna impresa associata, compreso i prodotti trasformati che devono essere ottenuti utilizzando prevalentemente materie prime prodotte dalle stesse imprese associate (almeno il 51% del valore totale annuo). Per la dimostrazione dell’impegno sopra citato si applicano le condizioni di cui al successivo paragrafo 3.2 “Vantaggi per i produttori agricoli di base”.

3 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare, oltre alle condizioni e requisiti indicati al precedente paragrafo 2 “Soggetti ammessi a presentare domanda”, anche le condizioni sotto indicate.

3.1 Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà

1. Non possono presentare domanda le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 e, pertanto a tale scopo, le società devono presentare copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari al fine di verificare le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società ovvero di ditta individuale, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

Capitale sociale/fondi propri (in migliaia di euro)

ultimo esercizio approvato	esercizio anno precedente all'ultimo approvato	esercizio due anni precedenti all'ultimo approvato	% di perdita di capitale rispetto ai due anni precedenti $\frac{(a-c)}{c} \times 100$	% di perdita di capitale rispetto all'anno precedente $\frac{(b-c)}{c} \times 100$
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...

Il progetto non è ammissibile se, in base alla precedente tabella, l'indice "d" è negativo e se si riscontrano contemporaneamente valori percentuali di riduzione del capitale sociale/fondi propri secondo i seguenti parametri:

- d > 50%
- d – e > 25%.

2. Le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati devono presentare:
 - a) un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - b) una dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere sostenibile l'investimento.

3.2 Vantaggi per i produttori agricoli di base

1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione agricola di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la garanzia del vantaggio per gli stessi produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano acquisiti dai produttori di base per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto medesimo.

Nel caso del sostegno alle attività di trasformazione, ai fini del presente bando, per "impianto" si intende l'impianto di trasformazione oggetto degli investimenti, destinato alla lavorazione di uno stesso prodotto o della stessa tipologia di prodotti.

Nel caso del sostegno alla commercializzazione, ai fini del presente bando, per "impianto" si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati.

2. I prodotti primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorzati oppure da acquisto diretto da produttori di base. Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base:

- a) in caso di conferimento:
 - per le cooperative agricole e Organizzazioni di Produttori, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
 - per i consorzi, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorzati.

In caso di consorzi di cooperative o consorzi di imprese agricole, il prodotto agricolo destinato all'impianto di trasformazione e/o commercializzazione può essere anche semilavorato o lavorato purché conferito comunque per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento dalle imprese consorziate e da esse ottenuto utilizzando prevalentemente produzioni agricole di base proprie (almeno il 51% della quantità totale annua);

- b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori agricoli di base, l'impresa richiedente deve assumere un impegno unilaterale di acquisto.

L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo così come disposto al successivo punto 5;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di aiuto.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare con idonea documentazione e per ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, l'applicazione dell'impegno unilaterale d'acquisto così come disposto nel presente paragrafo.

3. Limitatamente al settore “Olive e olio di oliva” e relativamente alla trasformazione delle olive, ai fini della dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici, deve essere assunta da parte dell’impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 5, che almeno il 51% delle olive trasformate nell’impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base.
4. Limitatamente al settore “Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale” e relativamente all’attività di trasformazione dei macelli, ai fini della dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici, deve essere assunta da parte dell’impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 5, che almeno il 51% dei capi macellati nell’impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base.
5. L’applicazione dell’impegno unilaterale di acquisto di cui al precedente punto 2 e dell’impegno di cui ai precedenti punti 3 e 4 decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento ed a partire da tale data gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 5 anni.
6. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, con la presentazione di:
 - a) in caso di cooperative agricole, consorzi e Organizzazioni di Produttori:
 - statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati;
 - idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti agricoli trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti agricoli conferiti dai soci;
 - nel caso di acquisto di prodotti agricoli, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando. Nel caso che il fornitore sia una impresa di macellazione, il beneficiario deve integrare la presente documentazione con quella prodotta dal fornitore attestante la provenienza dei capi vivi dai produttori agricoli di base;
 - nel caso produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l’indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l’impianto oggetto di finanziamento;
 - b) in caso di altre imprese:
 - dichiarazione attestante il mantenimento dell’impegno assunto relativamente all’acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto di finanziamento;
 - idonea documentazione d’accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando. Nel caso che il fornitore sia una impresa di macellazione, il beneficiario deve integrare la presente documentazione con quella prodotta dal fornitore attestante la provenienza dei capi vivi dai produttori agricoli di base;
 - nel caso produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l’indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l’impianto oggetto di finanziamento;
 - c) per le imprese di trasformazione nel settore “Olive e olio d’oliva”, di cui al precedente punto 3:
 - dichiarazione attestante il mantenimento dell’impegno assunto relativamente alla provenienza della materia prima da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata nell’impianto oggetto di aiuto;
 - idonea documentazione d’accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall’impresa beneficiaria per la lavorazione delle olive, attestanti la quantità totale di olive lavorate nell’impianto oggetto di aiuto e le quantità di olive lavorate di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l’indicazione dei medesimi;
 - d) per le imprese di macellazione nel settore “Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale”, di cui al precedente punto 4:
 - dichiarazione attestante il mantenimento dell’impegno assunto relativamente alla provenienza dei capi da macellare da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata nell’impianto oggetto di aiuto;
 - idonea documentazione d’accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall’impresa beneficiaria attestanti la quantità totale di capi macellati nell’impianto oggetto di aiuto e le quantità di capi macellati di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l’indicazione dei medesimi.

In tutti i casi di cui al presente punto 6, il beneficiario è tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell’impegno e per i 5 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile all’ufficio competente provinciale. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Provincia, su motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per ulteriori 30 giorni.

Decorso quest’ultimo termine di 30 giorni il progetto decade con conseguente revoca e recupero del contributo già erogato.

7. Le modalità di cui al presente paragrafo per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base si applicano anche ai i soggetti che presentano progetti rivolti all' attività di commercializzazione di cui al precedente paragrafo 2 "Soggetti ammessi a presentare domanda" facendo però riferimento al valore dei prodotti agricoli commercializzati.

3.3 Miglioramento del rendimento globale dell'impresa

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Sviluppo attività di commercializzazione
	Adegamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda di aiuto mediante l'inserimento nella relazione tecnica del progetto di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo. Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato anche in sede di accertamento finale.

4 Settori di intervento

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato e appartenenti ai seguenti settori di produzione con le limitazioni elencate al paragrafo 3.1.2 "Limitazioni ed esclusioni" dell'Allegato DAR:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva (limitato all'olio d'oliva extra vergine)
- Semi oleosi
- Cereali
- Ortofrutticoli, legumi, piante officinali e aromatiche, piccoli frutti e funghi
- Fiori e piante
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali: tessili e per la produzione di biomassa
- Tabacco

Per quanto riguarda le limitazioni derivanti dalla presenza di Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM), in particolare nei settori "olio di oliva" e "ortofrutta", si rinvia al PSR: paragrafo 5.3.1.2.3 "6.1.8 - Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM" e paragrafo 10.1.1 "La coerenza con il primo pilastro della PAC".

5 Tipologie di investimento ammissibili

Il sostegno agli investimenti riguarda:

1. Investimenti materiali

- a) acquisto di fabbricati, realizzazione di nuovi stabilimenti, ampliamento o ristrutturazione funzionale degli stabilimenti esistenti, per le attività di trasformazione e commercializzazione, anche al fine del miglioramento ambientale e paesaggistico. Sono altresì compresi gli investimenti relativi all'acquisto del terreno e alla realizzazione degli impianti elettrici, telefonici e idro-termo-sanitari funzionali ai fabbricati;

- b) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per le fasi di raccolta, trasporto, ricevimento, lavorazione, trasformazione, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione e vendita diretta. Sono altresì compresi gli investimenti per le attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione aziendale, per gli impianti tecnologici specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione oggetto di finanziamento e per gli impianti elettrici e idro-termici funzionali ai macchinari e attrezzature;
 - c) investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro e finalizzati al miglioramento ambientale di seguito elencati, come meglio dettagliati al successivo paragrafo 5.1:
 - 1. realizzazione di impianti tecnologici per la produzione ed utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili e destinate ad un esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa;
 - 2. investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - 3. investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria riconducibili alle seguenti categorie di rischio: cadute dall'alto; agenti fisico-chimico nocivi; agenti meccanici nocivi.
2. Investimenti immateriali
- a) ricerche e analisi di mercato;
 - b) supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
 - c) spese relative a progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
 - d) studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti;
 - e) spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e di prodotto, sociali/etiche.

5.1 Specifiche relative alle tipologie di investimenti

5.1.1 Impianti tecnologici per la produzione ed utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili

1. Al fine di garantire le condizioni dell'esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa delle energie derivanti da fonti rinnovabili, di cui al precedente paragrafo 5, punto 1 lettera c)1, è necessario che gli impianti di produzione e utilizzo delle energie siano dimensionati all'effettivo fabbisogno aziendale, fermo restando:
 - il limite massimo di potenza complessiva di 1 MW elettrico riferito per UTE;
 - l'incompatibilità dei contributi con altre agevolazioni previste dalla vigente normativa;
 - il divieto di vendita dell'energia prodotta per tutta la durata degli obblighi relativi ai vincoli di cui al paragrafo 3.1.1 " Impegni comuni a tutte le misure" dell'Allegato DAR.
2. Per i soli impianti di produzione di energia (elettrica e termica) alimentati da biomassa o biogas di origine agricola e forestale gli stessi devono soddisfare, oltre alle limitazioni di cui al precedente punto, anche le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) rendimento termico effettivo non inferiore all'85% rispetto al rendimento nominale certificato da un ente terzo in base al biocombustibile utilizzato;
 - b) emissioni nei limiti previsti nel D. Lgs.vo 152/2006, Parte V.

Per biomassa di origine agricola e forestale si intende quella così definita dal D. Lgs.vo 152/2006, Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, punti da a) ad e).

Per biogas di origine agricola e forestale si intende quello da digestione anaerobica prodotto da:

 - effluenti di allevamenti zootecnici;
 - biomasse agroforestali.
3. I beneficiari che realizzano impianti fotovoltaici e che intendono aderire ai benefici previsti dalla normativa nazionale (tariffa incentivante) o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici, se permesso dalla normativa vigente, devono dichiararlo al momento della presentazione delle domande nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA). Il finanziamento erogabile sarà in tal caso pari al 20% della spesa ammissibile.
4. Gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso agricolo del suolo. In particolare gli impianti ad energia solare devono essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati.
5. Tra gli investimenti di cui al presente paragrafo sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture e locali di controllo.
6. In sede di completamento della domanda di aiuto gli investimenti di cui al presente paragrafo devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata. In sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda.

5.1.2 Investimenti finalizzati alla tutela ambientale

1. Sono considerati investimenti finalizzati alla tutela ambientale, di cui al precedente paragrafo 5, punto 1 lettera c)2, quelli che riguardano:
 - a) la realizzazione di impianti di recupero delle acque reflue di scarico delle lavorazioni ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche favorendo la riduzione dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e assicurando il risparmio del consumo d'acqua. La quantità di acqua recuperata e riutilizzabile per le attività svolte nello stabilimento dovrà essere pari ad almeno il 20% della quantità totale di acqua consumata

nello stabilimento stesso. La valutazione del risparmio della risorsa idrica deve essere effettuata sulla base di misurazioni strumentali di tutti i prelievi e gli scarichi idrici. Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sanitarie, tali impianti debbono possedere i requisiti minimi ai sensi del D. Lgs. vo 152/2006 e regolamenti attuativi per quanto riguarda la qualità delle acque reflue recuperate al fine del loro riutilizzo;

- b) la realizzazione di sistemi di captazione, filtraggio ed accumulo di acque meteoriche al fine di utilizzare la risorsa a scopi diversi da quelli potabili. Per tali impianti il dimensionamento minimo della capacità di accumulo delle acque non deve essere inferiore a litri 15.000 per UTE/UPT oggetto di finanziamento;
- c) interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento-amianto. Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di completamento della domanda di aiuto, mediante una specifica relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto, dimensioni e tipo di struttura da rimuovere e dalla quale si evince le condizioni di conservazione dei materiali contenenti amianto; in tale relazione devono essere inoltre evidenziati i costi dei lavori di rimozione e smaltimento eseguiti da ditta iscritta all'albo nazionale gestori ambientali (www.albogestoririfiuti.it);
 - in sede di domanda di pagamento, mediante fatture di pagamento e documentazione attestante l'avvenuta rimozione e smaltimento secondo le norme vigenti.
2. Gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto precedente in sede di completamento della domanda di aiuto devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata; in sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda. Inoltre tra gli stessi investimenti ammissibili sono compresi, oltre alle macchine e attrezzature, anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture, sistemi di accumulo e locali di controllo degli impianti.

5.1.3 *Investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro*

Sono considerati investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria, di cui al paragrafo 5, punto 1 lettera c)3, i seguenti investimenti:

- a) acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani, dotati di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento a luoghi, ambienti, attrezzature o impianti di lavoro posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio; tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di completamento della domanda di aiuto, mediante una specifica relazione a firma di un tecnico abilitato completa di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata;
 - in sede di domanda di pagamento, mediante una attestazione di conformità dell'installazione di sicurezza (dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o norme di buona tecnica); dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- b) acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio; tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di completamento della domanda di aiuto, mediante una specifica relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzature e conformità;
 - in sede di domanda di pagamento, mediante fatture di acquisto e documentazione prevista dalle norme vigenti;
- c) acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione di interventi di raccolta e lavorazione; tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di completamento della domanda di aiuto, mediante una specifica relazione in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustrano le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzature e conformità;
 - in sede di domanda di pagamento, mediante fatture di acquisto, certificato di prima verifica e libretto d'uso e manutenzione;
- d) interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori inferiori al limite di 85 dB(A); tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di completamento della domanda di aiuto, una specifica relazione a firma di un tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto, con misurazione fonometrica degli ambienti ed attrezzature oggetto di interventi e indicazione dei risultati presumibili. La misurazione fonometrica è realizzata da personale qualificato; per personale qualificato si veda quanto specificato nell'indicazioni operative del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome "D. Lgs. 81/2008 Titolo VIII, capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro";
 - in sede di domanda di pagamento, una dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale con misurazione fonometriche effettuata con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente;
- e) acquisto di attrezzature specifiche per il rilevamento satellitare da installare su macchine operatrici; tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:

- in sede di completamento della domanda di aiuto, nella specifica relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustrano le modalità tecnico organizzative di utilizzo;
- in sede di domanda di pagamento, mediante dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale.

5.2 Limitazioni ed esclusioni relative alle tipologie di investimenti

1. Le domande di aiuto possono riguardare una o più tipologie di investimenti materiali e immateriali, di cui al precedente paragrafo 5 “Tipologie di investimento ammissibili”.
2. Non sono ammissibili investimenti collocati al di fuori delle strutture di trasformazione e/o commercializzazione relative alla stessa UTE/UTP in possesso dell'impresa richiedente.
3. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari.
4. Le domande di aiuto devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. A tale scopo l'impresa richiedente deve presentare una relazione a firma di un tecnico qualificato, o del fornitore nel caso di investimenti riferiti a solo acquisti in macchinari, dalla quale deve risultare l'eventuale impatto degli investimenti sull'ambiente con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica.
5. Gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo.

6 Tipologie di spesa ammissibili

Le spese ammissibili sono definite al paragrafo 3 “Spese ammissibili” e seguenti del DAR salvo quanto specificatamente previsto nel presente bando.

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento”, che elenca quelle che sono le modalità ammesse per il pagamento dei fornitori.
2. Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario di riferimento. Il prezzario di riferimento può essere costituito a scelta da:
 - il “Prezzario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria”;
 - il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici approvato con DGR 244 del 1/3/2010.

Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci del prezzario di riferimento deve essere presentata apposita Analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente.

Relativamente all'acquisizione di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici, modesti lavori e componenti edili non a misura nonché di investimenti immateriali, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti, nei casi previsti dal paragrafo 3.3.3.2.1 “Investimenti materiali realizzati da privati” del DAR, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse e in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica del progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa secondo parametri tecnico-economici.

I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica del progetto da presentare in fase di completamento della domanda di aiuto.

3. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:
 - a) lavori edili e strutturali
 1. lavori di costruzione di nuovi stabilimenti, di ristrutturazione, o ampliamento di fabbricati esistenti nonché altri lavori edili accessori, destinati all'attività di trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono altresì ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente e relative pertinenze (corpi di fabbrica, piazzali, recinzioni e aiuole) volti ad un miglioramento estetico e funzionale del medesimo per una maggiore valorizzazione ed integrazione con il contesto ambientale e paesaggistico circostante;
 2. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se imposti da normative pubbliche vigenti, sono ammessi per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;
 3. acquisto di fabbricati purché gli immobili siano conformi alla normativa urbanistica vigente e gli stessi immobili, nei dieci anni precedenti la data di ricezione della domanda aiuto, non siano stati oggetto di benefici pubblici a qualsiasi titolo concessi in base a normative regionali, nazionali o comunitarie; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Il richiedente deve inoltre presentare una perizia giurata, di un tecnico abilitato indipendente, dalla quale risulti il costo totale relativo agli immobili suddiviso tra il valore dei fabbricati, il valore delle eventuali attrezzature esistenti e il valore del terreno al fine di poter

- determinare anche l'esatta quota di contributo da attribuire alla parte ammissibile del terreno secondo quanto stabilito al successivo punto 4. Dalla stessa perizia deve risultare inoltre che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che gli immobili sono conformi alla normativa urbanistica vigente;
4. acquisto di terreno corrispondente alla proiezione dei fabbricati e di stretta pertinenza dell'attività dello stabilimento oggetto di finanziamento per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'investimento. A tale scopo il richiedente deve presentare una perizia giurata dalla quale risulti che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato;
 5. lavori e opere per impianti elettrici, idro-termo-sanitari, telefonici e per gli interventi previsti al precedente paragrafo 5, punto 1 lettera c), all'interno dell'area di pertinenza dello stabilimento;
- b) macchinari e attrezzature
1. acquisto e installazione di nuovi macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per le seguenti fasi di trasformazione e commercializzazione:
 - raccolta in campo della materia prima con mezzi specializzati;
 - lavorazione, trasformazione, confezionamento e immagazzinamento;
 - analisi e controllo di laboratorio;
 - commercializzazione, esposizione e vendita;
 2. attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto;
 3. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti) e di programmi informatici stabilmente installati nello stabilimento oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo;
 4. acquisto e installazione di macchine e attrezzature rivolte alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili, alla tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti al precedente paragrafo 5 punto 1 lettera c);
- c) investimenti immateriali
1. ricerche e analisi di mercato;
 2. supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
 3. spese relative a progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
 4. studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti;
 5. spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e di prodotto, sociali/etiche.

6.1 Spese generali

Le Spese generali sono ammesse a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti ammessi. Per le seguenti tipologie di investimento i limiti massimi sono così articolati:

- a) fino ad un massimo del 7% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili previsti al precedente paragrafo 5, punto 1 lettere a) e c), a fronte di onorari professionali pagati per perizie tecniche, progettazione, direzione dei lavori, collaudi, agibilità, progettazione e coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri edili nonché per studi di fattibilità;
- b) fino ad un massimo del 5% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili previsti al precedente paragrafo 5, punto 1 lettera b) a fronte di onorari professionali pagati per consulenze direttamente connesse alla presentazione della domanda di aiuto, alla elaborazione e rendicontazione del progetto sotto l'aspetto economico, contabile e finanziario, nonché alle valutazioni riguardanti le tecnologie di produzione.

Rientrano invece nel limite del 10% dell'importo complessivo degli investimenti ammessi le spese per i diritti di brevetti e licenze; per l'apertura di conti bancari appositamente dedicati alla gestione dei contributi e dei pagamenti relativi agli investimenti realizzati; per le fidejussioni richieste dall'Amministrazione a garanzia di somme da erogare a titolo di anticipo e stato di avanzamento lavori; per l'attività di informazione e pubblicità se sostenute nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.3.3.2.13 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR.

6.2 Descrizione delle spese non ammissibili

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al paragrafo 5.3.1.2.3 del PSR della Toscana e al paragrafo 3 "Spese ammissibili" e seguenti del DAR. Non sono inoltre ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- a) lavori edili e strutturali
 1. lavori in economia;
 2. qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione anche di parti strutturali degli edifici;
 3. lavori e opere provvisorie anche se direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
 4. acquisto di fabbricati e terreni senza alcun nesso diretto con gli obiettivi del progetto finanziato;
 5. spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi;
 6. spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 7. lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o altri stabilimenti dell'impresa richiedente ubicati in altra Provincia;
- b) macchinari e attrezzature
 1. qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione;
 2. macchinari e attrezzature usati;

3. macchinari e attrezzature da installare presso aziende di terzi o presso altro stabilimento dell'impresa richiedente ubicato in altra Provincia;
 4. trattori, camion e autovetture;
 5. mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici;
 6. attrezzature e materiali di consumo o normalmente ammortizzabili in un anno;
 7. macchinari e attrezzature il cui trasporto e consegna, a qualsiasi titolo, presso l'impresa richiedente sia avvenuto prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
 8. nell'acquisto di fabbricati, macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti nei fabbricati e nelle relative pertinenze oggetto di finanziamento;
- c) investimenti immateriali
1. spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi del regolamento (CE) 1974/2006 articolo 55, paragrafo 1 lettera c) e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
 2. spese immateriali che superano il limite massimo del 15% dell'importo complessivo degli investimenti ammessi considerando entro tale limite anche le spese generali;
 3. costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare", Reg. (CE) 1698/05 art. 32, relativi all'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo;
- d) spese generali
1. onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 2. spese generali relative agli investimenti immateriali.

Sono comunque escluse dal finanziamento le spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili alla fase di produzione di prodotti agricoli e che pertanto non sono direttamente connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione.

7 Localizzazione dell'investimento

L'investimento, per essere ammesso a beneficio, deve ricadere nel territorio regionale. In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli Investimenti immateriali".

8 Impegni e riduzioni

8.1 Impegni dalla presentazione della domanda di aiuto fino al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare, oltre agli impegni previsti al paragrafo 3.1.1 "Impegni comuni a tutte le misure" dall'Allegato DAR, i seguenti impegni specifici:

- a) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (es. detrazioni fiscali, tariffe incentivanti ecc.) per gli investimenti oggetto del finanziamento fino al termine del vincolo di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR. Fanno eccezione gli investimenti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente (tariffa incentivante) nell'ambito del servizio di "scambio sul posto";
- b) ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;
- c) a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- d) a presentare la documentazione necessaria a dimostrare che gli investimenti finanziati garantiscono la partecipazione, adeguata e duratura, dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti finanziati, nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo 3.2 "Vantaggi per i produttori agricoli di base";
- e) a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento; non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

8.2 Riduzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125.

9 Tassi, importi dei contributi e risorse finanziarie

9.1 Tassi di contribuzione

E' concesso un aiuto sotto forma di contributo pubblico in conto capitale, in percentuali variabili rispetto alle tipologie di investimenti ammissibili secondo la seguente tabella nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.3.1.2.3 del PSR:

Tipologie di investimenti	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
	Imprese che occupano fino a 250 persone e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
Investimenti materiali e immateriali, incluse le spese generali, in attività di macellazione e sezionamento (quest'ultimo se svolto all'interno della stessa impresa di macellazione)		
Investimenti materiali e immateriali, incluse le spese generali, realizzati da tabacchicoltori (come definiti nel DAR) o da imprese che utilizzano tabacco (nel settore tabacco)	40	20
Investimenti materiali di cui al paragrafo 5 punto 1 lettera c) *		
Investimenti materiali di cui al paragrafo 5 punto 1 lettera b) **		
Investimenti immateriali di cui al paragrafo 5 punto 2 **	30	15
Spese generali di cui al paragrafo 6.1 **		
Investimenti materiali di cui al paragrafo 5 punto 1 lettera a) **	20	10
Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente	20	10

* Ad eccezione di quanto previsto sotto per gli impianti fotovoltaici

** Ad eccezione di quanto previsto sopra per le attività di macellazione/sezionamento e per gli investimenti realizzati da tabacchicoltori o nel settore tabacco

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (regolamento comunitario n. 1998/06) e s.m.i.

Gli importi massimi e minimi di contributo sono riportati nella tabella del paragrafo 3.1.3 "Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti" dell'Allegato DAR.

9.2 Risorse finanziarie

- Le risorse finanziarie assegnate per la quarta fase (annualità 2011) corrispondono a quanto previsto nella tabella 6 del paragrafo 2.5 "Misure di competenza regionale" del DAR.
- E' prevista una specifica riserva finanziaria per le domande relative al comparto del latte bovino che saranno finanziate mediante le risorse della riserva stessa nell'ordine in cui sono presenti nella graduatoria preliminare. Qualora tale riserva venga esaurita, le domande ancora giacenti e non finanziate del comparto latte bovino concorreranno al resto delle risorse finanziarie rispettando l'ordine della graduatoria, indipendentemente dal comparto di appartenenza delle domande. Se le risorse della riserva sono sufficienti soltanto al finanziamento parziale di una domanda del comparto latte bovino, il finanziamento della parte residua avverrà con le risorse ordinarie, qualora l'ordine della graduatoria, indipendentemente dal comparto, lo consenta. Nel caso in cui la riserva risulti superiore a quanto assegnato alle domande nel comparto del latte bovino, le risorse finanziarie in eccesso non potranno essere trasferite ad altri comparti.
- I fondi derivanti dall'OCM tabacco, nell'ambito della presente misura, sono riservati esclusivamente a progetti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentati da tabacchicoltori od a progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione del tabacco, con priorità per i tabacchicoltori. Per le procedure di assegnazione dei fondi e la formazione della graduatoria separata vale quanto disposto al paragrafo 2.10 "Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco" del DAR.
- Ai fini della quantificazione delle economie complessive, a conclusione delle istruttorie degli Enti relative a ciascuna annualità, la Regione ridetermina la graduatoria regionale definitiva composta da:
 - le domande, istruite dalle Province competenti, ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
 - le domande ammissibili ma non finanziabili in base alle risorse disponibili.
 La graduatoria regionale definitiva è oggetto di una presa d'atto da parte dell'Ufficio regionale competente.

10 Domanda di aiuto

10.1 Termini di presentazione della domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2011, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata "Domanda di aiuto"), può essere presentata decorsi 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31 dicembre 2010.

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2012 si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura e chiusura per la presentazione della domanda di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it.

Le domande di aiuto devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1 "Condizioni generali" dell'Allegato DAR.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.10 "Destinazione dei fondi dall'OCM tabacco" del DAR in merito alla gestione delle risorse finanziarie e delle graduatorie. Le priorità contenute in domanda di aiuto sono indicate ed attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti – 123 sottomisura a) – Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" dell'Allegato DAR.

La domanda deve riferirsi ad un'unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente.

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ("Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola"), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

10.2 Presa d'atto della graduatoria preliminare

La Regione prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA, nella quale, tenendo conto delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate in base alle dichiarazioni contenute in domanda:

- le domande finanziabili, anche parzialmente, che saranno oggetto di richieste di completamento da parte degli Enti competenti;
- le domande non finanziabili per carenza di risorse;
- le domande da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale la Regione prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento gli enti competenti possono inviare, su indicazione della Regione, richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

Per quanto riguarda la tempistica, si rinvia al paragrafo 3.1.5.8 "Fasi del procedimento per le misure escluso la misura 124 e escluso l'asse 4" dell'Allegato DAR.

11 Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Gli Enti competenti individuano, all'interno graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto regionale di cui al precedente paragrafo 10.2, le domande finanziabili di loro competenza e richiedono la seguente documentazione a completamento della domanda di aiuto se non già presente nel fascicolo aziendale e se pertinenti con la tipologia di investimento:

- 1) relazione tecnica del progetto, firmata da un tecnico abilitato e competente, con particolare approfondimento di almeno i seguenti elementi:
 - descrizione generale dell'impresa e dell'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto;
 - dati tecnici relativi alla quantità/valore della materia prima utilizzata e della produzione ottenuta nell'impianto oggetto di aiuto con particolare riferimento alla produzione di qualità;
 - descrizione del progetto, degli investimenti previsti e dei relativi costi;
 - dimostrazione della proporzionalità degli investimenti e dei relativi costi rispetto all'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto;
 - descrizione della sostenibilità economica degli investimenti al fine di dimostrare la coerenza tra l'ammontare complessivo del progetto e la situazione economica aziendale;
 - dimostrazione degli obiettivi di miglioramento globale del rendimento dell'impresa conseguibili con la realizzazione dell'operazione con indicazione analitica degli aspetti specifici che il richiedente intende perseguire, tra quelli individuati nella tabella di cui al paragrafo 3.1.2 dell'Allegato DAR "Limitazioni ed

- esclusioni – Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”;
- dichiarazione sulla valutazione di sostenibilità ambientale dell’investimento previsto, realizzato alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. Dalla relazione deve risultare l’eventuale impatto degli investimenti sull’ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche. Nel caso di acquisti di attrezzature o macchinari è sufficiente una dichiarazione aggiuntiva del fornitore dalla quale risulta che il bene acquistato rientra nella classificazione di livelli più alti di efficienza ambientale;
 - descrizione degli investimenti in materia di produzione di energie da fonti rinnovabili, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro (di cui ai precedenti paragrafi 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3);
 - giustificazione che gli investimenti previsti non rientrano tra quelli considerati di semplice sostituzione così come previsto al paragrafo 3.3.3.3 “Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni” del DAR;
 - ove pertinente, motivazione della scelta, fra i preventivi acquisiti (almeno 3), dell’offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici;
 - ove pertinente, schema grafico relativo ai macchinari ed attrezzature installati nello stabilimento oggetto di finanziamento;
- 2) bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati, ovvero bilanci appositamente redatti da professionisti abilitati nel caso di imprese che non sono tenute ad una contabilità ufficiale, di cui al paragrafo 3.1.2 dell’Allegato DAR “Limitazioni ed esclusioni – Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”;
- 3) documenti attestanti la disponibilità e l’origine dei fondi propri destinati al finanziamento del progetto, (deliberazione del competente organo in caso di aumento del capitale sociale o di finanziamento dei soci, lettera di benestare di un istituto bancario finanziatore con indicazione almeno dell’importo concedibile, del tasso e della durata);
- 4) documentazione relativa alla dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base:
- statuti, regolamenti, contratti di consorzio o altri atti costitutivi di società;
 - dichiarazione di impegno unilaterale di acquisto relativamente all’approvvigionamento della materia prima proveniente dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare e/o commercializzare nell’impianto oggetto di finanziamento. Tale dichiarazione deve contenere l’impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori agricoli di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 3.2;
 - dichiarazione di impegno relativamente alla lavorazione delle olive, di cui al precedente paragrafo 3.2 punto 3, provenienti dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare nell’impianto oggetto di aiuto. Tale dichiarazione deve contenere anche l’impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori agricoli di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 3.2;
 - dichiarazione di impegno relativamente alla macellazione di capi, di cui al precedente paragrafo 3.2 punto 4, provenienti dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare nell’impianto oggetto di aiuto. Tale dichiarazione deve contenere anche l’impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori agricoli di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 3.2;
 - nei casi di produzione agricola di base propria, documentazione amministrativa ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti la superficie agricola utilizzata e la quantità di prodotto agricolo ottenuto per l’impianto oggetto di finanziamento;
- 5) copia dei titoli abilitativi comprensivi della documentazione tecnica allegata;
- 6) computo metrico preventivo analitico di tutti gli investimenti da realizzare (investimenti materiali, immateriali e spese generali). I prezzi unitari per l’elaborazione della stima degli interventi edili devono essere desunti dal Prezzario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della Toscana e Umbria; il professionista deve dichiarare nella stima la data del prezzario di riferimento adottato. Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci del prezzario di riferimento deve essere allegata una specifica analisi del prezzo applicato. Per i prezzi relativi ai macchinari e attrezzature gli stessi devono essere desunti dai preventivi di spesa all’uopo selezionati;
- 7) copia dei preventivi di spesa rilasciati dai fornitori per gli investimenti materiali (interventi edili non a misura, macchinari, attrezzature, impianti di produzione) ed immateriali, dichiarati con la domanda di aiuto e completi di dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni, ai sensi del paragrafo 3.3.3.2.1 “Investimenti materiali realizzati da privati” del DAR;
- 8) nel caso di acquisto di beni immobili:
- perizia giurata se rilasciata da un tecnico abilitato indipendente, altrimenti quotazione o valutazione da parte di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del territorio, ISMEA). suddivisa tra il valore dei fabbricati, il valore delle eventuali attrezzature esistenti e il valore del terreno, con attestazione che la stima stessa non supera il valore di mercato e che gli immobili sono conformi alla normativa urbanistica vigente;
 - documentazione attestante la dimostrazione che nei dieci anni precedenti la data della presentazione della domanda l’immobile stesso non è stato oggetto di benefici pubblici, a qualsiasi titolo concessi, in base a normative nazionali, regionali o comunitarie;
- 9) per le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data di ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati:

- piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere sostenibile l'investimento;
- 10) idonea documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato in domanda per l'attribuzione dei punteggi di priorità;
- 11) certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente;
- 12) preventivo dei costi o della lettera di incarico al professionista (solo per gli investimenti immateriali).

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità. Qualora, a seguito dell'istruttoria del completamento della domanda, risultasse un punteggio inferiore a quello dichiarato dal potenziale beneficiario, la domanda verrà ugualmente finanziata se il punteggio è superiore a quello previsto per la finanziabilità all'interno della graduatoria preliminare di cui alla presa d'atto della Regione. Negli altri casi l'Ente competente dovrà chiedere indicazione alla Regione circa la disponibilità delle risorse finanziarie. Eventuali economie derivanti dalla gestione dei progetti devono essere comunicate dall'Ente competente alla Regione, ai fini dello scorrimento della graduatoria.

Per quanto riguarda la tempistica, si rinvia al paragrafo 3.1.5.8 "Fasi del procedimento per le misure escluse la misura 124 e escluso l'asse 4" dell'Allegato DAR.

12 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19 luglio 2010. Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Si rinvia ai paragrafo 3 "Spese ammissibili" e seguenti del DAR ed al paragrafo 3.1.5 "Procedure amministrative per l'assegnazione e la gestione dei contributi" dell'Allegato DAR per quanto non espressamente previsto nel presente bando, in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Definizioni
- Competenze tecnico amministrative sulle singole misure
- Gestione delle economie
- Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco
- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (condizioni generali, modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto, domande parzialmente finanziabili)
- Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure (condizioni di accesso relative ai beneficiari, cantierabilità degli investimenti, inizio lavori)
- Specifiche relative ad alcune misure che prevedono sostegno agli investimenti (impegni comuni a tutte le misure e limitazioni ed esclusioni di misura)
- Tempistica
- Formazione graduatoria preliminare
- Completamento domanda di aiuto
- Istruttoria completamento domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione
- Anticipo
- Variante in corso d'opera
- Richiesta di variante in corso d'opera
- Proroga dei termini
- Richiesta di proroga
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Domanda di pagamento
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Monitoraggio
- Impegni ed obblighi
- Fasi del procedimento per le misure escluse la misura 124 e escluso l'asse 4.
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- Importi minimi e massimi dei contributi
- Priorità per la selezione delle domande di aiuto (valutazione delle priorità, comparti produttivi/zone prioritarie, tipologia di investimento/comparto prioritario)
- Inserimento piano previsionale
- Costituzione o aggiornamento fascicolo aziendale
- Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente
- Subentro